



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio Comunale di ENNA

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Comune di AIDONE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA’ E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ A VALERE SUL PNRR

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PREMESSA

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu;
- il Comune di Aidone, ha inteso presentare la propria istanza di candidatura, in risposta all’Avviso in parola, relativa all’Investimento 1.1.2- “Autonomia degli anziani non autosufficienti” per un importo complessivo di € 952.380,95 oltre IVA;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 51 del 14/03/2023, ha ammesso a finanziamento l’istanza di candidatura dell’ATS di Aidone dell’intervento “1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti”;
- la proposta progettuale prevede l’utilizzo della formula dell’appalto pubblico di servizi per l’esecuzione degli interventi previsti nel progetto ammesso da parte del MLPS”;

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

1. Il presente appalto riguarda la gestione dei servizi connessi al progetto “1.1.2- Autonomia degli anziani non autosufficienti” ammesso a finanziamento a valere sulla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2, Investimento 1.1.2, secondo le modalità e contenuti di cui agli articoli successivi. La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza. Il progetto, come previsto nella *mission* dell'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira a:

- aumentare l'autonomia delle persone anziane, prevenendo l'istituzionalizzazione;
 - favorire una presa in carico multidimensionale e integrata;
 - rafforzare i servizi territoriale legati alla domiciliarità della persona anziana;
 - favorire la permanenza a domicilio dell'anziano non autosufficiente favorendo interventi di sostegno sia ai nuclei familiari che al beneficiario con prestazioni socioassistenziali integrate
- costituire una valida e strutturata alternativa all'assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero e all'istituzionalizzazione in R.S.A. e in Residenza Protetta, riducendo allo stesso tempo i ricoveri impropri negli ospedali e nelle strutture residenziali;
- adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e relazionale dell'utente;
- garantire un servizio integrato avvalendosi di equipe multidisciplinari;
- coinvolgere la famiglia di appartenenza e la rete sociale di prossimità dell'anziano nella definizione degli interventi e la partecipazione ai piani di assistenza. servizi e gli interventi sono rivolti al mantenimento di ogni abilità residua delle persone, allo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli di autonomia, indipendenza e qualità della vita mediante il consolidamento e l'attuazione degli Interventi sociosanitari erogati a domicilio.
- Soluzione di telemedicina e servizi di prossimità,
 - Software per gestione piattaforma per l'integrazione dei rifugiati provenienti da paesi in guerra
2. Il servizio appaltato è compreso tra “gli appalti nei servizi sociali” di cui alla Sezione IV, capo II del D. Lgs. n. 36/2023. (Cat. 25 Servizi sanitari e sociali – CPC 93 – CPV 85312110-3). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia:
- al D. Lgs. 36/2023 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 - al Codice Civile, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia;
 - alle “Condizioni Generali di Contratto relative alle Prestazioni di Servizi Sociali”;
 - al “Capitolato d'Oneri Servizi Sociali” per l'abilitazione di fornitori per la categoria: Servizi di cura alle persone per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - alle “Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.

3. La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato e nel disciplinare di gara. L' affidamento riguarda il servizio di assistenza anziani e telemedicina per 13 mesi.
4. Ai sensi dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, il Comune di Aidone, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura negoziata art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023), così come previsto dall'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020 con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, generali e speciali esplicitati nel bando. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione

ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA

1. Il valore complessivo dell'affidamento della gestione di 13 mesi di attività ammonta ad € 682.777,06 (oltre I.V.A. al 5%). I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
2. Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture elettroniche. In caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.
3. Le fatture dovranno avere in allegato:

- il prospetto mensile delle prestazioni rese;
- la rendicontazione mensile del calcolo analitico delle presenze dei singoli utenti;
- l'indicazione dei pasti giornalieri consumati.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzione d'ufficio o per pene pecuniarie applicate per inadempienze o violazioni delle disposizioni e quant'altro dall'impresa dovuto.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero di C.I.G. riferito all'appalto ed il codice univoco per la fatturazione: **20B66B**

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti. La liquidazione delle fatture è

subordinata al documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che il Comune richiederà direttamente agli Enti competenti. L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento. Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni D.F.F.M. (Data Fattura Fine Mese) dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del D.U.R.C. da parte degli istituti competenti.

ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:
 - il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nel presente capitolato;
2. Spetta al Comune l'istruttoria delle domande e l'ammissione degli anziani, entro il limite consentito e in base alla graduatoria dei richiedenti, formulata tenendo conto dei criteri fissati dall'Amministrazione Comunale e previsti nel Regolamento del Servizio, nonché la riscossione delle quote di compartecipazione.

ART. 4 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del progetto assistenziale individualizzato, presentato in sede di gara e del presente capitolato. È tenuto altresì a garantire le seguenti condizioni:
 - a programmare un'idonea e dettagliata attività assistenziale;
 - a curare le routines quotidiane nel rispetto delle necessità dei singoli anziani assistiti.
 - monitorare, tramite il coordinamento delle assistenti sociali, in rispetto del progetto assistenziale,
 - effettuare il controllo quotidiano degli operatori
- 3) L'appaltatore deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:
 - rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili a ciascun settore, in materia salariale, previdenziale e assistenziale ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68. A tale scopo dovrà rilasciare al Comune specifica attestazione;
 - osservare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - dovrà redigere un piano di emergenza ed evacuazione contenente il nome del personale addetto all'emergenza, alle squadre antincendio e primo soccorso;

- dovrà dimostrare possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di formazione con appositi corsi in riferimento alla prevenzione di incendi e al primo soccorso;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti;
- dovrà inoltre rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose durante l'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 13. Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto;
- garantire un adeguato approccio informativo con le famiglie dei minori, avendo riguardo alla riservatezza di dati sensibili;
- garantire la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale e di aggiornamento, sulla base delle richieste del personale stesso e sentita la consulente comunale, accollandosi le relative spese;
- inviare mensilmente, all'Ufficio comunale di riferimento, il "foglio presenze" degli anziani comprensivo del numero dei pasti consumati;
- garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;
- individuare un responsabile dell'appalto che risponda dei rapporti tra soggetto gestore e Comune, un proprio coordinatore pedagogico responsabile dei progetti pedagogici/didattici e organizzativi del Servizio, nonché un responsabile del servizio con funzioni di coordinamento presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente per utenti, operatori e Comune nei problemi di ordinaria gestione, comunicandone i nominativi al Comune;
- garantire la prestazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, contenuti nel progetto presentato in sede di gara;
- assumere a proprio carico i costi del personale, degli indumenti da lavoro, delle forniture e di quanto indicato nel presente articolo;

ART. 5 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/2010 n. 36 e s.m.i. e si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

ART. 6 - CONTROLLI E SUPERVISIONE

Il Comune ha facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza. In particolare, potranno essere effettuati controlli al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti nel presente Capitolato e nel progetto presentato in sede di gara;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione. Alla metà e alla fine dell'anno educativo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, verrà effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti da parte del responsabile della ditta incaricata e del responsabile designato dall'Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre essere curata, da parte degli assistenti sociali, la realizzazione di schede di osservazione individuali. Al personale incaricato è richiesta l'attuazione dei progetti assistenziali approvati dall'Ente, l'adozione di tecniche di osservazione/documentazione, la rendicontazione e la valutazione delle attività ed esperienze educative, secondo le scadenze previste nel progetto educativo stesso, in accordo con il Responsabile del Servizio e con la consulente comunale.

ART. 7 - PERSONALE: OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Il personale addetto al servizio comprende le seguenti figure professionali:
 - 4 Assistenti sociali (D2);
 - 16 Operatori OSS e OSA;
 - 4 Operatori di base
2. L'impresa si obbliga ad applicare le norme contrattuali di categoria in materia salariale, previdenziale e assistenziale. L'appaltatore è tenuto, prima di iniziare il servizio a consegnare l'elenco del personale da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché i rispettivi orari e turni di servizio. Inoltre, per ciascun addetto, una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta attestante l'immunità da condanne penali e/o carichi penali pendenti, ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.
3. Il personale educativo, al fine di garantire l'auspicabile continuità, non deve di norma essere sostituito per tutta la durata dell'appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive, devono essere previamente concordate con il Comune.
4. Gli operatori a diretto contatto con gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto e irreprensibile, inoltre dovranno indossare un abbigliamento idoneo e curare un'adeguata pulizia personale. L'appaltatore è tenuto a sostituire il personale che l'Amministrazione Comunale non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro cinque giorni dal ricevimento di motivata richiesta scritta. Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente durante le ore di apertura del servizio. L'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione immediata del personale, assente per malattia, maternità ecc., con personale idoneo in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. L'inosservanza degli obblighi suddetti darà luogo all'applicazione delle penalità di cui all'art. 16. Il tempo di lavoro senza i bambini dovrà essere rivolto all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, documentazione e valutazione dell'attività educativa e al rapporto con le famiglie, l'aggiornamento professionale dovrà essere svolto in orario diverso. L'aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, agli incaricati dei Servizi Sociali comunali. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

5. Il servizio verrà assicurato dall'affidatario nel modo in cui segue:

Tipologie di spesa	Quantità ore per 13 mesi
n. 4 Assistenti sociali- CCNL Cooperative - D2 costo orario 20,67 X 24 ore settimanali	5.408
n. 16 OSS - OSA - CCNL Cooperative - C1 Costo orario 18,97 x 20 ore settimanali	18.928
n. 4 Operatori di Base CCNL Cooperative - B1 costo orario 17,76 x 25 ore settimanali	5.634

Totale spesa del personale	€ 520.872,29 oltre IVA 5%
Servizi di telemedicina ed erogatori	€ 142.857,14 oltre IVA 5%
Piattaforma software per l'integrazione dei rifugiati provenienti da paesi in guerra	€ 19.047,63 oltre IVA 5%
Totale costo complessivo	€ 682.777,06 oltre IVA 5%

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE D. Lgs. 36/2023

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, e ai sensi della linea guida ANAC n.13/2019 garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si precisa che è comunque fatta salva la condizione che il numero e la qualifica del personale sopra indicato sia armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per la gestione del servizio. I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno per il Concessionario subentrante, con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai CCNL di categoria vigenti.

ART. 8 DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. L'Amministrazione

Comunale potrà determinare l'applicazione di una penale pari ad € 250,00 fino ad arrivare ad un massimo di € 5.000,00, in base alla gravità, nei casi di mancata osservanza delle direttive organizzative e pedagogico-educative impartite dall'Ente, contenute nel progetto approvato in sede di aggiudicazione della gara o nel contratto di affidamento dell'appalto. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito alcune inadempienze e le relative penalità:

- a) ritardo nel prendere servizio da parte di uno o più operatori;
- b) assenza ingiustificata dal servizio per una intera giornata da parte di un educatore;
- c) mancato rispetto delle norme igieniche e inadeguata e insufficiente pulizia dei locali destinati al servizio; d) comportamento scorretto degli operatori;
- e) incompleta attuazione della programmazione didattica ed educativa presentata ed omissione nella trasmissione delle relazioni periodiche al Comune;
- f) comportamenti irrispettosi dell'incolumità e della privacy degli anziani e delle famiglie.

L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto, anche via email, entro e non oltre 8 giorni dall'accadimento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza. La Cooperativa affidataria potrà inviare le controdeduzioni scritte entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione citata. Qualora le stesse non fossero ritenute valide, verrà detratto l'importo della penalità secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante. Nel caso di mancato pagamento di detta penale, il Comune potrà avvalersi della somma in deposito cauzionale. In tal caso, detto deposito dovrà essere reintegrato entro 10 giorni dal ricevimento di opportuna comunicazione scritta da parte del Comune. A seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile (risolvibilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- mancato espletamento del servizio per cause imputabili all'appaltatore;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- reiterata omissione di sorveglianza nei confronti dei bambini frequentanti;
- mancata attuazione del Progetto educativo presentato in sede di gara;
- accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente;
- violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti degli operatori incaricati.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, potrà procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle

inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.

2. Subappalto del servizio, cessione del contratto, fallimento

È vietata ogni forma di subappalto del servizio. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'Aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario il contratto si intenderà senz'altro risolto e l'Ufficio provvederà a garantire il servizio a termini di legge. In caso di raggruppamento di imprese, trova applicazione il disposto dell'art. 124 del D. L.vo 36/2023.

ART. 10 NORME DI SICUREZZA

È fatto obbligo all'aggiudicatario attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Dovrà documentare di aver provveduto all'idonea istruzione del personale addetto e di eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, compresa la formazione antincendio e di primo soccorso. L'affidatario assume in via diretta ed esclusiva la funzione di datore di lavoro e pertanto rimane a suo carico la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati. L'affidatario deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio; deve garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili.

ART. 12 CONTROVERSIE Ogni controversia non risolvibile in via amministrativa verrà definita dal Foro di Enna.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia. La Cooperativa aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante l'intero rapporto contrattuale.

